

LA MOTIVAZIONE PER RELATIONEM

La motivazione per relationem è quel particolare meccanismo per cui, l'ufficio, nel descrivere le ragioni dell'atto di accertamento, rinvia ad altro atto (per esempio, ad un precedente processo verbale di constatazione), se tale atto è in possesso del contribuente.

Spesso gli avvisi di accertamento degli uffici dell'Agenzia delle Entrate sono motivati *per relationem* al processo verbale di constatazione, utilizzando l'atto istruttorio (il p.v.c.) per il perfezionamento del provvedimento.

Qualora i processi verbali di constatazione o gli altri atti procedurali richiamati nella motivazione siano stati preventivamente notificati o comunicati al contribuente, gli uffici non hanno l'obbligo di allegare gli stessi agli avvisi di accertamento.

Nel regime attuale, pertanto, la motivazione per relationem della decisione amministrativa tributaria è ammessa a condizione che l'atto richiamato sia allegato alla decisione notificata ovvero se lo stesso riproduce il cosiddetto contenuto essenziale dell'atto richiamato.

Se la motivazione del provvedimento amministrativo d'imposizione tributaria è redatta con rinvio ad un'altra dichiarazione amministrativa questa dev'essere allegata, oppure della dichiarazione richiamata e non allegata si devono riprodurre gli elementi - oggetto, contenuto e destinatari - necessari e sufficienti per la motivazione del provvedimento rinviante.

Riferimenti normativi:

- Art. 42 DPR n. 600/73;
- Art. 54 DPR n. 633/72;
- Art. 3, L. n. 241/90;
- Art. 7 L. n.212/2000;
- Il D.Lgs. n. 32/2001.

Giugno 2010